

**REGOLAMENTO (CE) N. 2468/97 DELLA COMMISSIONE**  
dell'11 dicembre 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 1324/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>;

considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso, in funzione del loro fabbisogno;

considerando che in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno di Madera e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato fissato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 1353/97 <sup>(5)</sup>; che le autorità portoghesi hanno presentato i dati relativi al fabbisogno di Madera i quali hanno permesso di stabilire il bilancio relativo all'intero periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno

1998; che occorre quindi sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1353/97, con l'allegato del presente regolamento;

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento per il periodo suddetto a decorrere dal suo inizio, ossia dal 1° luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 186 del 16. 7. 1997, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 171 del 10. 7. 1996, pag. 3.